

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'applicazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e una Giurisdizione partner secondo:

- a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo multilaterale), allegato compreso;
- b. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile in materia.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente legge si intende per:

- a. *accordo applicabile*: un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;
- b. *standard comune di comunicazione di informazioni (SCC)*: lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- c. *Giurisdizione partner*: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni;
- d. *istituzione finanziaria svizzera*:

¹ RS 101

² FF 2015 ...

³ SR 0.672...

1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto situata al di fuori della Svizzera; oppure
 2. una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è situata in Svizzera;
- e. *conto non documentato*: un conto preesistente di una persona fisica, per il quale un'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all'accordo applicabile;
- f. *numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche*: un numero destinato all'identificazione univoca di una persona fisica assoggettata in Svizzera;
- g. *numero d'identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI)*: il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI);
- h. *numero d'identificazione fiscale estero*: il numero d'identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto della Giurisdizione o del territorio di cui è residente fiscale;
- i. *conto preesistente*: un conto finanziario che il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner è gestito da un'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione;
- j. *nuovo conto*: un conto finanziario gestito da un'istituzione finanziaria svizzera alla comunicazione che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o dopo tale data;
- k. *conto di importo non rilevante*: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non superi un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;
- l. *conto di importo rilevante*: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato superi un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner, oppure al 31 dicembre di un anno successivo.

² Il Consiglio federale può estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante» rispetto agli accordi applicabili per una durata limitata.

Art. 3 Istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione

¹ Per istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione che è un'entità statale si intende in particolare:

- a. la Confederazione Svizzera;

- b. i Cantoni e i Comuni;
- c. gli istituti e le agenzie interamente di proprietà delle entità alle lettere a e b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

² Per istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione che è un'organizzazione internazionale si intende in particolare:

- a. le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
- b. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961⁵ sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁶ sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969⁷ sulle missioni speciali.

³ Per istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione che è una banca centrale si intende in particolare la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

⁴ Le istituzioni finanziarie di cui ai capoversi 1–3 sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione in relazione a pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito.

⁵ Per istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione che è un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un'entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di sottrazione d'imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intende in particolare le seguenti istituzioni di previdenza professionale:

- a. gli istituti di previdenza o altre forme di previdenza, costituiti ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 1982⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), dell'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile (CC)⁹ o dell'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁰ in Svizzera;
- b. gli istituti di libero passaggio costituiti in attuazione dell'articolo 4 capoverso 1 e 26 della legge del 17 dicembre 1993¹¹ sul libero passaggio (LFLP).

5 RS 0.191.01
6 RS 0.191.02
7 RS 0.191.2
8 RS 831.40
9 RS 210
10 RS 220
11 RS 831.42

- c. gli istituti collettori secondo l'articolo 60 LPP;
- d. i fondi di garanzia secondo gli articoli 56–59 LPP;
- e. gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP;
- f. i fondi padronali di aiuto sociale nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo l'articolo 89a capoverso 6 CC;
- g. le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 53g–53k LPP, a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a–f.

⁶ Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, un emittente di carte di credito è considerato come emittente di carte di credito qualificato e quindi come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione se al momento dell'entrata in vigore della presente legge soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile. Un emittente di carte di credito che avvia l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge è considerato come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione se soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'attività.

⁷ Per istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione che è un veicolo di investimento collettivo esente si intende in particolare gli investimenti collettivi di capitale svizzeri che sottostanno alla legge del 23 giugno 2006¹² sugli investimenti collettivi (LICol) e che soddisfano le condizioni previste dall'accordo applicabile in materia di partecipazioni al veicolo di investimento collettivo e di quote sotto forma di cartevalori al portatore. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un veicolo di investimento collettivo è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione e designa i veicoli.

⁸ Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, i veicoli di investimento collettivo soddisfano la condizione relativa alle quote sotto forma di cartevalori al portatore se:

- a. in seguito all'entrata in vigore della presente legge non emettono altre quote sotto forma di cartevalori al portatore; e
- b. dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano riscattate o immobilizzate al più presto ma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

⁹ Laddove l'accordo applicabile lo prevede, un trust è considerato un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione purché il fiduciario del trust (trustee) sia un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust.

¹² RS 951.31

¹⁰ Per un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che è un'entità, presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di sottrazione d'imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili alle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intende le comunioni di proprietari per piani costituite in base all'articolo 712I capoverso 2 CC. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.

¹¹ Il Consiglio federale può designare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione altre entità, purché presentino un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di sottrazione d'imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili alle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione secondo l'accordo applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altre entità sono considerate come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione.

Art. 4 Conti esclusi

¹ Per conto escluso che è un conto pensionistico o un conto che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione d'imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intende in particolare:

- a. conti nel quadro della previdenza professionale, compresi contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da un'istituzione finanziaria svizzera non tenuta alla comunicazione o da diverse istituzioni finanziarie svizzere non tenute alla comunicazione;
- b. forme ammissibili per il mantenimento della previdenza, polizze e conti di libero passaggio costituiti in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 e dell'articolo 26 capoverso 1 LFLP¹³;
- c. forme riconosciute di previdenza, contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie in virtù dell'articolo 82 capoverso 2 LPP¹⁴.

² Per conto escluso che è un conto con un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione fiscale e ha caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intende in particolare:

- a. conti gestiti o detenuti da un'istituzione finanziaria svizzera non tenuta alla comunicazione o da diverse istituzioni finanziarie svizzere non tenute alla comunicazione;
- b. conti di garanzia della pigione secondo l'articolo 257e CO¹⁵.

³ Il Consiglio federale può indicare altri conti come conti esclusi se presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile; il Consi-

¹³ RS 831.42

¹⁴ RS 831.40

¹⁵ RS 220

glio federale stabilisce i criteri secondo cui altri conti sono considerati come conti esclusi.

Art. 5 Istituzioni finanziarie residenti in Svizzera

¹ Sono considerate istituzioni finanziarie residenti in Svizzera le istituzioni finanziarie assoggettate in Svizzera.

² Le istituzioni finanziarie che non sono residenti fiscali in una Giurisdizione o un territorio sono considerate residenti in Svizzera se:

- a. sono state costituite secondo il diritto svizzero;
- b. hanno la loro direzione, compresa la direzione effettiva, in Svizzera; o
- c. sono sottoposte alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

³ Un'istituzione finanziaria residente in Svizzera nonché in un'altra Giurisdizione o territorio o in altre Giurisdizioni o territori è considerata un'istituzione finanziaria svizzera in relazione ai conti finanziari che gestisce in Svizzera.

⁴ Ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge, un'istituzione finanziaria sotto forma di trust è considerata residente in Svizzera se almeno uno dei suoi trustee risiede in Svizzera. La residenza del trustee o dei trustee è determinata secondo i capoversi 1–3.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un'istituzione finanziaria è considerata residente ai sensi del capoverso 1. Designa inoltre quali istituzioni finanziarie esentate da imposta sono considerate residenti ai sensi del capoverso 1.

Art. 6 Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Queste disposizioni devono corrispondere almeno al livello di protezione della legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni (SCC)

Art. 7 Applicazione e sviluppo dell'Accordo multilaterale

¹ Nel quadro dell'applicazione dell'Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi delle istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione si fondano sull'allegato all'Accordo multilaterale e sulla presente legge.

² Se sono di portata limitata il Consiglio federale può riprendere le modifiche dell'SCC nell'allegato all'Accordo multilaterale. Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per approvazione le altre modifiche.

¹⁶ RS 235.1

³ Per modifiche di portata limitata si intende in particolare:

- a. quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti per le persone oggetto di comunicazione e per le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione;
- b. quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

Art. 8 Commenti dell'OCSE

Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione attuano le modifiche ai commenti dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sull'SCC se sono state dapprima riprese in una legge federale, in un'ordinanza o in un'istruzione dell'AFC.

Art. 9 Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

¹ Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione possono

- a. ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e di adeguata verifica; restano tuttavia responsabili dell'adempimento di tali obblighi;
- b. applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai conti di importo rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante;
- c. applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni concernenti i conti preesistenti;
- d. rinunciare a verificare, identificare o comunicare determinati o tutti i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner non superi 250 000 franchi;
- e. applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza o la ricerca nei loro archivi elettronici per determinati o tutti i conti preesistenti di importo non rilevante di persone fisiche;
- f. per adempiere ai loro obblighi di adeguata verifica per quanto riguarda i conti preesistenti di entità, utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile.

- g. trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati aperti al più presto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data; essi possono rilevare il numero d'identificazione fiscale estero al momento dell'apertura del conto.

² Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione possono stabilire la cerchia dei beneficiari di un trust, considerati come persone che esercitano il controllo sul trust, al pari della cerchia dei beneficiari di un trust considerati come persone oggetto di comunicazione di un trust, che è un'istituzione finanziaria. Al riguardo devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali sono le disposizioni alternative applicabili contenute nel commento dell'OCSE relativo all'SCC.

Art. 10 Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

¹ Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione secondo l'articolo 12 capoverso 4, l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione converte l'importo nella sua moneta locale applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la comunicazione del conto l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione trasmette il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione, per cui il conto è comunicato.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui bisogna:

- a. determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione;
- b. attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile.

⁴ Se una persona oggetto di comunicazione muore l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione tratta il suo conto come prima della sua morte fino a quando non le vengano comunicati la successione con personalità giuridica propria o gli eredi autorizzati.

Art. 11 Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

¹ Un'autocertificazione è valida finché non si verifichi un cambiamento delle circostanze a causa del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile.

² I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner entro i seguenti termini:

- a. conti di importo rilevante: entro un anno;
- b. conti di importo non rilevante: entro due anni.

³ I conti preesistenti di entità devono essere sottoposti a verifica entro due anni dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner.

⁴ L'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

⁵ Un indirizzo che è stato rilevato utilizzando un modulo in virtù degli articoli 3 e 4 della legge del 10 ottobre 1997¹⁷ sul riciclaggio di denaro (LRD), il quale indica che la comunicazione di un'informazione falsa è passibile di pena, è considerato fondato su prove documentali nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

⁶ Per i seguenti conti è considerato attuale l'indirizzo raccolto nei documenti dell'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza:

- a. per i conti che sono considerati come non rivendicati secondo l'articolo 371 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934¹⁸ sulle banche;
- b. per altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
 1. durante gli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione;
 2. durante gli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che gestisce il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questa istituzione finanziaria; e
 3. nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione non ha avuto contatti con il titolare del conto in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questa istituzione finanziaria.

⁷ Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di disporre di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell'apertura del conto secondo l'accordo applicabile e la presente legge, in particolare che l'autocertificazione sia trasmessa.

⁸ Se 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione chiude il conto. Essa dispone di un diritto di disdetta straordinario. È fatto salvo l'articolo 9 LRD.

⁹ Se 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge, i movimenti del conto vengono bloccati fino a quando dispone di tutte le informazioni. L'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione può prolungare il termine di 90 giorni al massimo a un

¹⁷ RS 955.0

¹⁸ RS 952.0

anno in presenza di motivi particolari che giustificano la mancanza delle informazioni.

⁹ Il Consiglio federale disciplina le eccezioni ai capoversi 8 e 9.

Art. 12 Precisione delle regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

¹ Un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero.

² Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi corrispondenti agli importi in USD indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del Commento OCSE relativo all'SCC.

³ Il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere k e l e l'articolo 9 capoverso 1 lettera d, se circostanze particolari lo esigono.

⁵ Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione possono scegliere se utilizzare gli importi in USD o in franchi. La scelta è valida per tutti i conti dell'istituzione finanziaria e può essere modificata ogni 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3:
Obbligo di iscrizione dell'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione

Art. 13

¹ Chiunque diventa un'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione conformemente a un accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 e a alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

² Nella sua iscrizione, l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione indica:

- a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero: il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;
- b. il numero IDI;
- c. la natura della sua attività;
- d. la data dell'inizio dell'attività.

³ L'istituzione finanziaria deve informare spontaneamente l'AFC se la qualità di istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione conformemente a un accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge finisce o se cessa la sua attività commerciale.

Sezione 4: Obbligo di informazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

Art. 14

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a una Giurisdizione partner le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione informano direttamente o per il tramite la loro parte contraente per quanto concerne:

- a. la loro qualità di istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione;
- b. gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;
- c. l'elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
- d. l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1;
- e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD¹⁹ e la presente legge.

² Nel caso di conti oggetto di comunicazione che sono stati chiusi, l'informazione avviene unicamente all'ultimo indirizzo conosciuto. L'informazione può non avvenire in caso di conti non rivendicati secondo l'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b.

³ Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione svizzere pubblicano sul loro sito Internet un elenco aggiornato, almeno una volta all'anno al 31 gennaio, delle Giurisdizioni partner della Svizzera oppure rimandano all'elenco del DFF.

Sezione 5: Obblighi di comunicazione e autorizzazione a comunicare

Art. 15 Trasmissione e impiego delle informazioni

¹ Le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato. Se l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione non detiene conti oggetto di comunicazione, segnala la circostanza all'AFC entro gli stessi termini.

² L'AFC trasmette alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dalle istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione secondo l'accordo applicabile.

¹⁹ RS 235.1

³ L'AFC segnala alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

⁴ Qualora l'accordo applicabile preveda che l'autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa impiegarle anche per fini diversi da quelli fiscali o che possa trasmetterle a un'altra Giurisdizione previa autorizzazione dell'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni, l'AFC dopo la relativa verifica lo autorizza. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

⁵ Le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Art. 16 Prescrizione

¹ Il diritto rispetto all'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

³ Il diritto si prescrive al più tardi 10 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione doveva essere trasmessa.

Art. 17 Trust considerato un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in un'altra Giurisdizione

Se un trust è considerato come un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in un'altra Giurisdizione secondo il suo diritto, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Giurisdizione.

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto comunicazione in caso di autocertificazione

Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve comunicare all'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dalle istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD²⁰.

² Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione.

³ Qualora le informazioni trasmesse all'autorità competente di una Giurisdizione partner siano rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC e quest'ultima le trasmette a sua volta all'autorità competente interessate.

Sezione 7: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero

Art. 20

¹ Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC trasmette le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da altre Giurisdizioni alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. L'AFC segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

² Se le informazioni sono di loro interesse, l'AFC trasmette ad altre autorità svizzere le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un'altra Giurisdizione nella misura in cui l'accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Se del caso l'AFC richiede l'autorizzazione all'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni.

Sezione 8: Numero d'identificazione fiscale

Art. 21

Per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge il Consiglio federale può introdurre un numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche. In particolare il Consiglio federale disciplina:

- a. l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione fiscale;
- b. l'organizzazione e la gestione di un registro dei numeri d'identificazione fiscale;
- c. le categorie dei dati personali da trattare nel registro;

²⁰ RS 235.1

- d. l'accesso al registro e le autorizzazioni di elaborazione;
- e. la sicurezza dei dati;
- f. la durata della conservazione, di archiviazione e di distruzione dei dati contenuti nel registro;
- g. la collaborazione con i Cantoni riguardo la creazione e l'impiego del registro.

Sezione 9: Organizzazione e procedura

Art. 22 Compiti dell'AFC

¹ L'AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

² L'AFC emana e prende tutte le decisioni necessarie all'applicazione di queste prescrizioni.

³ L'AFC può prescrivere l'impiego di moduli particolari e richiedere che determinati moduli siano inoltrati esclusivamente in forma elettronica.

⁴ L'AFC può emanare istruzioni. Queste si basano sui Commenti dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sull'SCC.

Art. 23 Trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC è autorizzata a trattare dati personali, compresi quelli concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale.

² L'AFC può utilizzare sistematicamente il numero d'identificazione delle imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f–h per adempiere i suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 24 Sistema di informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema di informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali a fini fiscali, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

² I dati possono essere elaborati soltanto dai collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Questo sistema di informazione serve all'AFC per adempiere i suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. In particolare può essere impiegato per:

- a. ricevere e trasmettere informazioni conformemente all'accordo applicabile e al diritto svizzero;
- b. tenere un registro delle istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione;

- c. elaborare procedure giuridiche in relazione agli accordi applicabili e alla presente legge;
- d. effettuare verifiche secondo l'articolo 28;
- e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- f. elaborare le domande di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria;
- g. lottare contro reati fiscali;
- h. allestire statistiche.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le modalità, in particolare per:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema di informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali;
- d. le autorizzazioni di accesso e di elaborazione; e
- e. la durata della conservazione; l'archiviazione e la cancellazione dei dati.

⁵ L'AFC può concedere alle autorità svizzere a cui trasmette le informazioni secondo l'articolo 20 capoverso 1, e che ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali, l'accesso ai dati del sistema di informazione con la procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l'AFC può concedere l'accesso.

Art. 25 Obbligo di informare

Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché le istituzioni finanziarie svizzere devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 26 Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

² L'obbligo del segreto non è dato:

- a. in caso di trasmissione di informazioni e pubblicazioni previste dall'accordo applicabile e dalla presente legge;
- b. agli organi giudiziari o amministrativi autorizzati in casi particolari dal DFF a ottenere informazioni ufficiali presso autorità incaricate dell'applicazione della presente legge;
- c. se l'accordo applicabile autorizza la soppressione dell'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale in materia.

³ Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 28 possono unicamente essere utilizzate ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

Art. 27 Statistiche

¹ L'AFC pubblica le statistiche necessarie per la peer review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

² Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni altre che quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

Art. 28 Verifica

¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi delle istituzioni finanziarie secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

² Per chiarire i fatti essa può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione o richiederne la produzione;
- b. raccogliere informazioni orali o scritte;
- c. convocare i rappresentanti dell'istituzione finanziaria.

³ Se constata che l'istituzione finanziaria non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

⁴ Se l'istituzione finanziaria e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento su:

- a. la qualità di istituzione finanziaria secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
- b. il contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 29 Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa.

Art. 30 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 22–29 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

² L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

²¹ RS 172.021

³ Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

⁴ La decisione su opposizione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 10: Norma contro gli abusi

Art. 31

¹ L'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione non amministra né sostiene l'impiego di strutture di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo un accordo applicabile o la presente legge.

² Se l'istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione viola il capoverso 1 è tenuta ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura secondo il capoverso 1 non fosse stata costituita.

Sezione 11: Sospensione e denuncia

Art. 32

L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se sulla base dell'accordo applicabile:

- a. vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;
- b. denunciare l'accordo applicabile.

Sezione 12: Disposizioni penali

Art. 33 Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

¹ È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9–12;
- b. l'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 13;
- c. l'obbligo di informazione secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 3;
- d. l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 1;
- e. il divieto secondo l'articolo 31 capoverso 1.

² Se l'atto è commesso per negligenza, la multa ammonta a 100 000 franchi al massimo.

Art. 34 Infrazioni contro decisioni delle autorità

È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 28, non ottempera a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 35 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974²² sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 36 Falsa autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce all'istituzione finanziaria svizzera un'autocertificazione falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni.

Art. 37 Denuncia spontanea

¹ L'autore che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta impunito se:

- a. ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l'effettiva entità e il contenuto degli obblighi;
- b. ha contribuito a chiarire i fatti e ad adempiere l'obbligo; e
- c. prima d'ora non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.

² L'impunità dell'autore estende il suo effetto ai partecipanti.

Art. 38 Procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA²³.

² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

²² RS 313.0

²³ RS 313.0

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 39 Competenza di approvazione

L'Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice:

- a. l'introduzione di una Giurisdizione nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo multilaterale;
- b. i trattati internazionali di sua competenza conclusi con Giurisdizioni, che dovrebbero essere incluse in questo elenco, concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti.

Art. 40 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 settembre 2012²⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 7

⁷ Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.

Art. 41 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.